



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA SALUZZO - PLANA

Rev 01 del 16/02/16

Pagina 1 di 5

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

ANNO SCOLASTICO 2015-2016



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA SALUZZO - PLANA

Rev 01 del 16/02/16

Pagina 2 di 5

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:
 - a. tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
 - b. prevenire l'abitudine di fumare;
 - c. incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
 - d. garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
 - e. fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
 - f. far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
 - g. promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica.

Con il presente Regolamento e/o l' informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, nonché con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si è resa promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenni; pertanto nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore.

Articolo 2 - Campo di applicazione, spazi soggetti al divieto di fumo

1. È vietato fumare¹ e utilizzare sigarette elettroniche², in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. Negli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili e dei nominativi dei responsabili preposti cui spetta rilevare le violazioni limitatamente, ai luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza.
3. Tutti i lavoratori hanno l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico.

¹ Legge 16 gennaio 2003, n. 3, Art. 51, Tutela della salute dei non fumatori

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.

² Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Art. 4, Tutela della salute nelle scuole

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA SALUZZO - PLANA

Rev 01 del 16/02/16

Pagina 3 di 5

4. Le sanzioni sono applicate a chiunque violi il divieto di fumo.

Articolo 3 - Riferimenti normativi

- Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25;
- Art. 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584, art. 7;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689, artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18;
- Legge 20 novembre 1982, n. 890;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, pubblicata in G.U. n. 11 del 15 gennaio 1996;
- Circolare Ministero Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Legge 21 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 20;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003;
- Accordo Conferenza Stato - Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art.1 comma 189;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128.

Articolo 4 - Soggetti predisposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti incaricati dal Dirigente Scolastico all'applicazione del divieto sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo o allegati agli stessi. I cartelli e i relativi allegati saranno situati nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza.
2. È compito dei responsabili preposti:
 - a. Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla immediata contestazione delle infrazioni e verbalizzarle in triplice copia;
 - b. Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli, segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico la eventuale rimozione o il danneggiamento della segnaletica.
3. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare eventuali violazioni ai responsabili preposti. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di ora. Si dovrà evitare di far uscire gli allievi dalla classe durante le lezioni senza idonea motivazione.
4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e di altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

Art. 5 - Sanzioni

1. Così come previsto dall'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'aumento del 10% statuito dall'art.1 comma 189,



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA SALUZZO - PLANA

Rev 01 del 16/02/16

Pagina 4 di 5

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. In concreto la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 prevede il pagamento di un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00 (€ 110,00 in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni) entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data della contestazione o della notificazione.
3. I lavoratori dell'Istituto che non osservino e che non fanno osservare il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. Il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, può decidere l'applicazione di ulteriori provvedimenti disciplinari³.

Art. 6 - Pagamento delle sanzioni⁴

1. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:
 - a. in banca (anche online) o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - I.I.S. "Saluzzo-Plana" - ALISO16008 - verbale N. _____ del _____);
 - b. direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
 - c. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo - I.I.S. "Saluzzo-Plana" - ALISO16008 - verbale N. _____ del _____).
2. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano, a mezzo posta raccomandata A/R o posta elettronica certificata, copia della ricevuta del versamento all'Istituto, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. L'Istituto rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art 7 - Procedura di accertamento

1. Contestazione e Notificazione
 - a. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento procedono alla contestazione immediata identificando il trasgressore previo accertamento della violazione, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita

³ Regolamento di Disciplina dell'Istituto approvato il 12 maggio 2015, Art. 8

⁴ Legge 24 Novembre 1981, n. 689 Art. 16. - Pagamento in misura ridotta

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA SALUZZO - PLANA

Rev 01 del 16/02/16

Pagina 5 di 5

- dall'amministrazione scolastica.
- b. Il trasgressore viene accompagnato presso l'ufficio protocollo ove viene redatto il verbale in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto di Alessandria (Ufficio Territoriale di Governo). La compilazione del verbale viene completata con la numerazione progressiva e l'apposizione del timbro dell'Istituto.
 - c. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, in caso di trasgressore minore la notifica viene effettuata anche a chi ne esercita la potestà genitoriale.
 - d. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, l'interessato può far pervenire al Prefetto scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.
 - e. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
 - f. Al fine della più ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento dovrà essere pubblicizzato adeguatamente, anche attraverso idonea comunicazione alle famiglie.

Art. 8 - Monitoraggio applicazione

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento e a segnalare al Consiglio d'Istituto eventuali proposte di modifiche o integrazioni.

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 - Entrata in vigore

La cauzione provvisoria e definitiva, laddove prevista e/o richiesta, deve essere prestata nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Allegati alla procedura:

Alessandria, 16 febbraio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Roberto GRENNI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L. 39/93